**ATTO DI LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO E RINUNCIA RICORSI**

**Regione Lombardia** (cod. fisc. ….), con sede a Milano, piazza Citta di Lombardia, in persona del Direttore Generale ……, che agisce ai fini del presente atto in virtù e nell'esercizio dei poteri conferitigli con DGR n…….., ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto ....,

**Provincia di Varese** (cod. fisc. 8000710121), con sede a Varese, Piazza Libertà, n. 1, in persona del dirigente dell'Area 4, Ambiente e Territorio, arch. Alberto Caverzasi, autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del Consiglio Provinciale n. 77 del 28 dicembre 2018;

**Comune di Cantello** (cod. fisc. 00404280125), con sede e Cantello (VA), Piazza Monte Grappa, n. 1, in persona del Sindaco, Avv. Gunnar Vincenzi, a ciò autorizzato giusta delibera n. _____ del _____.

e

**Italinerti s.r.l.** (cod. fisc. 01516820121), con sede a Varese, via Vittorio Veneto n. 11, in persona dei suoi amministratori e legali rappresentanti dr. Leonardo Nidoli e dr.ssa Paola Nidoli,

**premesso che**

- la soc. Italinerti è proprietaria di un'area (area 'ex cava Coppa') situata nel Comune di Cantello (VA) e classificata dal Piano delle cave della Provincia di Varese approvato nel 2008 come 'cava di recupero';
- in relazione a tale area nel dicembre 2009 la soc. Italinerti presentava un progetto di recupero, con richiesta di autorizzazione per lo svolgimento della connessa attività estrattiva;
- nel corso del procedimento autorizzatorio, su proposta della Provincia di Varese, la Regione Lombardia (con deliberazione consiliare 25 settembre 2012) modificava il Piano delle cave della stessa Provincia, stralciando la previsione del recupero dell'area in questione; in seguito a tale stralcio, con provvedimento del 5 dicembre 2012 la Provincia di Varese rigettava la richiesta di autorizzazione, e con deliberazione consiliare del 18 dicembre 2012 il Comune di Cantello assegnava all'area una destinazione incompatibile con l'attività estrattiva;
- in relazione a questi atti veniva avviato un intenso contenzioso fra le parti davanti al giudice amministrativo;
- con sentenza 22 agosto 2013, n. 2074, il Tar Lombardia annullava la modifica del Piano cave provinciale, il diniego di autorizzazione della Provincia di Varese, l'introduzione da parte del Piano di governo del territorio di Cantello di una destinazione incompatibile con l'attività

estrattiva. La sentenza del Tar veniva confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 11 luglio 2014, n. 3573;

- successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato entrava in vigore la L.R. Lombardia 1 ottobre 2014, n. 27, che sospendeva l'efficacia del Piano delle cave della Provincia di Varese e dei correlati procedimenti autorizzatori, al fine di consentire l'espletamento di procedura di VAS; in conseguenza di tale legge regionale, non veniva rilasciata l'autorizzazione provinciale richiesta dalla soc. Italinerti;
- con ricorso proposto nel giugno 2015 (rubricato al n. 1608/2015 reg. gen. Tar Lombardia), la soc. Italinerti chiedeva la condanna in solido di Regione Lombardia, di Provincia di Varese e del Comune di Cantello per il risarcimento dei danni cagionati con i loro atti, sostenendo che tali atti avrebbero ostacolato illegittimamente il rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- la procedura VAS, avviata a seguito della l. reg. 1 ottobre 2014, n. 27, si concludeva con il decreto dirigenziale 4 febbraio 2016, n. 662, di Regione Lombardia, che esprimeva valutazione negativa allo svolgimento di attività estrattive nell'area in questione; in seguito, all'esito di tale procedura, su proposta di Provincia di Varese, con deliberazione consiliare 21 giugno 2016 Regione Lombardia approvava un aggiornamento del piano delle cave della Provincia di Varese, che escludeva lo svolgimento di attività estrattive nell'area medesima;
- anche questi atti venivano impugnati dalla soc. Italinerti; i relativi giudizi sono attualmente pendenti avanti al Tar Lombardia, ove sono rubricati ai n. 888/2016 (ricorso contro l'esito della procedura di VAS) e n. 2316/2016 (ricorso contro l'aggiornamento del piano delle cave);
- il ricorso per il risarcimento dei danni proposto dalla soc. Italinerti avanti al Tar Lombardia veniva accolto con sentenza 16 gennaio 2017, n. 86; la sentenza disponeva che alla liquidazione del danno si procedesse ai sensi dell'art. 34, comma 4, cod. proc. amm., con obbligo per le tre amministrazioni resistenti di proporre, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa del testo della sentenza, il pagamento ad Italinerti di una somma, "da determinarsi secondo i seguenti criteri:
  a) l'entità del danno deve riferirsi in primo luogo al guadagno che sarebbe stato ottenuto dalla ricorrente nel caso dell'esercizio dell'attività di cava nel periodo 2011-2015 …;
  b) occorre tenere conto soltanto dei danni che rappresentano una conseguenza diretta ed immediata dei provvedimenti annullati (cfr. l'art. 1223 del codice civile); …;
  c) nella determinazione dei costi e dei ricavi dell'attività di estrazione si deve tenere conto delle caratteristiche dell'ambito estrattivo previste dal piano cave del 2008, giacché l'autorizzazione illegittimamente negata si sarebbe necessariamente conformata a quest'ultimo. Appaiono quindi rilevanti le indicazioni contenute nella scheda d'ambito (cfr. il doc. 2 della ricorrente), relative ad esempio al volume massimo commerciabile ed alla destinazione finale dell'attività, vale a dire quella del recupero ad uso naturalistico. Inoltre,

non si può prescindere dal contenuto dell'autorizzazione del 2014 – rilasciata dopo la sentenza del Consiglio di Stato – per individuare le concrete caratteristiche tecniche del progetto di coltivazione che sarebbe stato realizzato anteriormente nel 2009;

d) sulla somma, come sopra determinata, saranno aggiunti gli interessi in misura legale e la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore e non di valuta e non applicandosi pertanto il c.d. principio nominalistico di cui all'art. 1277 del codice civile";

– la sentenza del Tar precisava che, in caso di mancato accordo, la ricorrente avrebbe potuto procedere nei modi e nelle forme previsti per il giudizio di ottemperanza;
– la sentenza del Tar è stata confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 3 settembre 2018, n. 5135;
– in seguito a tale sentenza, le tre amministrazioni resistenti, attraverso i rispettivi legali, hanno preso contatto con la soc. Italinerti, in persona del suo difensore, avv. Aldo Travi, per la liquidazione del danno, sulla base dei criteri stabiliti dal Tar nella sentenza 16 gennaio 2017, n. 86 cit.;
– Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Cantello, pur confermando le ragioni già illustrate in sede giudiziale in base alle quali avevano contestato la pretesa risarcitoria della soc. Italinerti, alla luce di quanto disposto dal Tar nella sentenza 16 gennaio 2017, n. 86 cit., hanno deliberato di formulare una proposta di versamento della somma di Euro 1.150.000,00
– in esito a tali contatti, la soc. Italinerti, anche al fine di evitare il protrarsi del contenzioso fra le parti, ha dichiarato, attraverso il proprio legale, la propria disponibilità a definire la vertenza risarcitoria oggetto della sentenza 16 gennaio 2017, n. 86 del Tar Lombardia, col versamento a saldo e stralcio di Euro 1.150.000,00, da effettuarsi sollecitamente; si è inoltre impegnata, per il caso di accoglimento di tale proposta, a rinunciare, con compensazione delle spese processuali, ai ricorsi cit. pendenti avanti al Tar Lombardia, rubricati ai n. 888/2016 (ricorso contro l'esito della procedura di VAS) e n. 2316/2016 (ricorso contro l'aggiornamento del piano delle cave) ed alle correlative azioni proposte e proponende;

**convengono quanto segue:**

Le premesse tutte di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Cantello, come sopra rappresentati, si impegnano a corrispondere alla soc. Italinerti entro il 31 gennaio 2019 l'importo di Euro 1.150.000,00, a titolo di risarcimento dei danni e relativi accessori, per le causali richiamate nelle premesse del presente atto. Tale importo viene accettato dalla soc. Italinerti a saldo e stralcio di ogni ragione di danno e di ogni altra ragione creditoria nei confronti delle tre suddette amministrazioni in relazione alle vicende richiamate nelle premesse del presente atto e, in particolare, in relazione alle pretese risarcitorie oggetto della sentenza del Tar Lombardia 16 gennaio 2017, n. 86 cit.

2. Tutte le parti danno atto che, in conseguenza del versamento del suddetto importo di Euro 1.150.000,00 da effettuarsi entro il 31 gennaio 2019, devono intendersi adempiuti gli obblighi di risarcimento del danno, anche quanto ad accessori, rivalutazioni monetarie, interesse e spese, contemplati nella sentenza del Tar Lombardia 16 gennaio 2017, n. 86 cit., o comunque derivanti da tale sentenza.

3. Regione Lombardia, Provincia di Varese e Comune di Cantello, obbligate in solido, convengono che la ripartizione dell'importo oggetto di transazione sia calcolata facendo indiretto riferimento all'arco temporale derivante dalla vigenza degli atti di rispettiva competenza, atti che hanno determinato il danno risarcibile dovuto al mancato esercizio dell'attività di Italinerti, e che tale ripartizione è così rappresentata: il 68,5% dell'importo, pari a 787.750 euro, a carico di Regione Lombardia, il 27,51% dell'importo, pari a € 312.250, a carico della Provincia di Varese, il 4,35%, pari a € 50.000,00, a carico del Comune di Cantello;

4. Non appena riscosso (entro la scadenza suindicata) l'importo previsto all'art. 1, la soc. Italinerti notificherà alle amministrazioni resistenti la propria rinuncia ai ricorsi proposti avanti al Tar Lombardia e rubricati ai nn. 888/2016 e 2316/2016 ed alle azioni proposte e proponende in relazione ai provvedimenti ivi impugnati; le amministrazioni resistenti si impegnano ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese processuali.

5. Il presente atto viene sottoscritto dai difensori delle parti (avv. V. Fidani, per Regione Lombardia; avv. L. Salvemini per Provincia di Varese; avv. E. Boscolo per Comune di Cantello, avv. A. Travi per Italinerti), esclusivamente a titolo di rinuncia alla solidarietà per le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della vigente legge professionale.
(per la Regione Lombardia: ….)
(per la Provincia di Varese: arch. Alberto Caverzasi)
(per il Comune di Cantello: ….)
(avv. Viviana Fidani)
(avv. Leonardo Salvemini)
(avv. Daniele Albertini)
(avv. Emanuele Boscolo)
(avv. Aldo Travi)

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi di legge